

# CONSERVAZIONE E STAMPA DI LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

(in vigore al 30/06/2019)

## Libri, repertori e scritture obbligatorie (art. 2215-bis c.c.)

I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni devono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario.

Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di un suo delegato.

## Registri IVA acquisti e vendite (art. 7, comma 4-quater, d.l. n. 357/1994)

[La tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del dpr n. 633/1972 con sistemi elettronici] **La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto** è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.

## Tenuta della contabilità in forma meccanizzata (Art. 12 octies, d.l. n. 34/2019)

Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto».